ORDINAMENTO DELLE CARRIERE E STATUTO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

# Art. 46

## Modalità per l'indizione dei concorsi previsti dagli articoli 41, 42, 43 e 44

I concorsi previsti dagli articoli 41, 42, 43 e 44, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze e sono effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 6, salvo quanto disposto dal primo comma degli articoli 41 e 42 e dall'art. 44.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato |
| Estremi | Legge 23 dicembre 1956, n. 1417 |
| Capo | V — Disposizioni transitorie e finali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1956 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-e-statuto-del-personale-dell/art-46-modalita-per-l-indizione-dei-concorsi-previsti-dagli-articoli-41-42

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it